

## Scheda su Riforma Terzo Settore

Nel maggio 2014, il Governo ha predisposto le **Linee guida per la Riforma del Terzo settore** formulando i criteri per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo non-profit, le fondazioni e le imprese sociali.

Dal 13 maggio al 13 giugno 2014, il Governo ha quindi aperto una consultazione pubblica sulle **Linee guida**. Chiusa tale consultazione, il Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 ha approvato il disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, presentato alla Camera il 22 agosto 2014 (**A.C. 2617**) ed approvato con emendamenti il 9 aprile 2015.

Approdato al Senato, il disegno di legge delega è stato anche qui approvato, ma con una serie di ulteriori emendamenti, che quindi hanno richiesto l'esame in seconda lettura parte della Camera, che ha approvato definitivamente la legge nella seduta del 25 maggio u.s.

In base alla legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore, laddove per Terzo Settore deve intendersi *"il complesso degli **enti privati** costituiti per il **perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, **promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi**. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.*

### **Propriamente il Governo è delegato a:**

- riformare le norme del codice civile sulle associazioni, fondazioni e altre istituzioni senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica (definendo le semplificazioni nelle procedure di riconoscimento e le forme di pubblicità dei bilanci; stabilendo le forme di conservazione del patrimonio);
- Riordinare l'affastellata disciplina tributaria degli enti del Terzo Settore (anche definendo le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento è soggetto a disciplina fiscale e tributaria di favore; chiarendo la contabilità dell'attività di impresa svolta dall'Ente in maniera non prevalente);
- **garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;**

- riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, (in tal senso vi è anche la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presso cui iscriversi obbligatoriamente nel caso in cui ci si avvalga prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali
- **valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale;**
- **riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;**
- rivedere il funzionamento dei centri di servizio per il volontariato;
- rivedere la revisione della normativa **sull'impresa sociale, quale "organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, che destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti**
- **massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività**
- rivedere il servizio civile nazionale.

Infine, all'articolo 10 della legge delega, si istituisce la Fondazione Italia Sociale, con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati.